



***LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPAVIMENTAZIONE
SEDI STRADALI -LOTTO II- MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI
DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 31.03.2023 N. 36 E S.M.I. SU PIATTAFORMA
TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL DI ARIA SPA DI REGIONE
LOMBARDIA UTILIZZANDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, IN
BASE AI DISPOSTI DEGLI ARTT. 54 E 108 DEL D.LGS. 31.03.2023 N. 36 E
S.M.I. E CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE IN BASE AI DISPOSTI
DELL'ART. 107, COMMA 3, DEL D.LGS. 31.03.2023 N. 36 E S.M.I.***



ART. 1: PREMESSA

1.1 - STAZIONE APPALTANTE

Città di Varedo (MB)
Via Vittorio Emanuele II n. 1
Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale
tel. 0362 5871
sito internet: www.comune.varedo.mb.it
pec: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it
e-mail: lavoripubblici@comune.varedo.mb.it

Responsabile Unico del Progetto:

arch. Mirco Bellé -Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale-
tel. 0362 587400
e-mail: m.belle@comune.varedo.mb.it

Punto di Contatto Tecnico:

arch. Sara Mazzocchi -Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale-
tel. 0362 587405
e-mail: s.mazzocchi@comune.varedo.mb.it

Punto di Contatto Amministrativo:

sig.ra Moira Orsi Ballabio -Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale-
tel. 0362 587409
e-mail: m.ballabio@comune.varedo.mb.it

1.2 - INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Varedo (MB) (Codice NUTS ITC4D)
Codice Unico di Progetto (CUP): H87H24001510004
Codice Identificativo di Gara (CIG): B6EC5DF975
Codice Unico dell'Intervento (CUI): L00841910151202400011
Codice Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (CPV): 45233141-9
Codice Classificazione Attività economiche (ATECO): Sezione C 42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali

1.3 - INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA

Con determinazioni del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale n. 840 del 06.11.2024 e n. 377 del 15.05.2025 è stato approvato il progetto esecutivo e la procedura di affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e ripavimentazione delle sedi stradali -lotto II- mediante procedura aperta in base ai disposti dell'art. 71 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., con applicazione del criterio del prezzo più basso, in base ai disposti degli artt. 54 e 108 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. e con inversione procedimentale in base ai disposti dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., per un importo a base d'asta di euro 158.504,70 oltre costo della manodopera pari ad euro 23.686,29 (non soggetto a ribasso di gara fatto salvo i disposti dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.) e costi per la sicurezza pari ad euro 3.218,40 (non soggetti a ribasso di gara) oltre I.v.a. nella misura di legge.

L'appalto, al fine di garantire maggiore possibilità di partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, eliminando la naturale barriera del sovradimensionamento dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria per l'accesso al mercato è suddiviso, in base ai disposti dell'art. 58 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., in lotti funzionali o prestazionali sulla base delle seguenti valutazioni di carattere tecnico ed economico:

- omogeneità tipologica nella cantierizzazione delle opere rispetto alla localizzazione delle lavorazioni;
- possibilità tecnica di realizzazione delle opere rispetto alla loro autonoma funzionalità, fruibilità e fattibilità;



- convenienza economica per la Stazione Appaltante rapportata alla specificità degli interventi in base alla successione delle fasi lavorative e di completamento del progetto;

Trattandosi di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., l'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., prevedendo l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., non esercitabile se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque), individuando, quale metodo per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, il Metodo A indicato nell'Allegato II.2 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., da determinarsi mediante ribasso percentuale sull'importo a corpo posto a base di gara dei soli lavori al netto del costo della manodopera e dei costi della sicurezza.

La durata del procedimento è prevista pari a 3 (tre) mesi dalla pubblicazione del bando.

La documentazione di gara è pubblicata sulla piattaforma per pubblicità legale presso la Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) in conformità degli artt. artt. 27, 84 e 85 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., secondo le modalità definite dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 20.06.2023 n. 263.

Tutti i documenti in merito al contenuto della presente procedura sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, presso l'indirizzo:

- SinTel di ARIA S.p.A.: www.sintel.regione.lombardia.it;
- Comune di Varedo: www.comune.varedo.mb.it

ART. 2: PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT

2.1 - MODALITA' DI UTILIZZO

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia accessibile al seguente indirizzo: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento Electronic Identification Authentication and Signature -eIDAS-), ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale (CAD)) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia.

L'utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati e/o nella presentazione della domanda, oltre a malfunzionamento, danni e/o pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia;
- utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel*" reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-000-02+Modalità+tecniche+utilizzo+55+3+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPAC-E-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oGcPqCt>.



In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, rinviare o annullare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso alla piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia o che impediscano di formulare l'offerta.

Agli operatori economici concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento, indennizzo o rimborso spese.

È in ogni caso a carico dell'operatore economico concorrente ogni responsabilità relativa all'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, nel rispetto dei termini previsti dalla procedura, pena l'esclusione dalla presente procedura.

A tal proposito si raccomanda di avviare e concludere le procedure di caricamento dell'offerta sulla piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia con ampio anticipo rispetto al termine di scadenza sopra indicato allo scopo di scongiurare il rischio di non perfezionare la procedura entro il termine di scadenza perentorio sopra indicato.

Le attività e le operazioni effettuate dall'operatore economico nell'ambito della piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema operativo sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al D.M. 30.11.1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato "*Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel*" reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-000-02+Modalità+tecniche+utilizzo+55+3+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oGcPqCt>, che costituisce parte integrante della presente procedura.

Data e ora del ricevimento dell'offerta risulteranno accertate sulla base delle risultanze Log del Sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di Posta elettronica certificata (PEC) o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'operatore economico, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione dell'offerta, potrà presentare una nuova offerta rispetto a quella eventualmente già presentata; tale nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

2.2 - DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "*Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel*" reperibile al seguente indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-000-02+Modalità+tecniche+utilizzo+55+3+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oGcPqCt>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.



In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale (CAD)) o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento Electronic IDentification Authentication and Signature -eIDAS-);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6bis e 6ter del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale (CAD)) o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento Electronic IDentification Authentication and Signature -eIDAS-);
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale (CAD)));
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento Electronic IDentification Authentication and Signature -eIDAS-);
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento Electronic IDentification Authentication and Signature -eIDAS-) ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento Electronic IDentification Authentication and Signature -eIDAS-);
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 - IDENTIFICAZIONE OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma di e-procurement.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico concorrente.

L'identificazione dell'operatore economico concorrente avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento Electronic IDentification Authentication and Signature -eIDAS-).

Completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato verrà attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

ART. 3: DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI

3.1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 05.08.2024 "Affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali" adottati nell'ambito del Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione.



3.1.2 - DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI

Disciplinare di Gara

Allegati:

- Modello A: Domanda di Partecipazione e Dichiarazioni Integrative non previste nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
- Modello B: Documento di Gara Unico Europeo sia in formato .xml (*eDGUE non* firmato digitalmente che in formato .pdf (DGUE);
- Modello B1: Dichiarazione di conformità contenuto DGUE in formato .pdf e contenuto *eDGUE* in formato .xml
- Modello C: Informativa Privacy
- Modello D: Dichiarazione Titolare Effettivo;
- Modello E: Dichiarazione Applicazione e Rispetto Criteri Ambientali Minimi
- Modello F: Dichiarazione Offerta Economica
- Modello G: Giustificazione Offerta Economica
- Modello H: Giustificazione Costo della Manodopera
- Codice di Comportamento del Comune di Varedo (MB)

3.1.3 - PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

- A. Relazione Tecnico-Illustrativa
- B. Progetto - Elaborati Grafici
- C. Elenco Prezzi Unitari
- D. Computo Metrico Estimativo
- E. Cronoprogramma
- F. Quadro economico
- G. Quadro Incidenza Manodopera
- H. PSC
- I. Fascicolo Tecnico
- J. Piano di Manutenzione
- K. Piano di Manutenzione - Controlli
- L. Piano di Manutenzione - Interventi
- M. CSA-parte A
- N. CSA-parte B
- O. Schema di contratto
- P. Relazione Criteri Ambientali Minimi (CAM)

3.1.4 - VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

La verifica e successiva validazione del progetto, in base ai disposti dell'art. 42, comma 1 e 4, e dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. è stata effettuata dal Responsabile Unico del Progetto arch. Mirco Bellé rispettivamente in data 06.11.2024.

3.2 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia riservata alle richieste di chiarimenti -Canale "Comunicazioni procedura" di Sintel-, previa registrazione alla piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, nella sezione "Documentazione di Gara" della procedura di cui trattasi e sul sito istituzionale del Comune di

Varedo, nella Sezione Amministrazione Trasparente, al link https://www.comune.varedo.mb.it/servizi/bandi/band_fase01.aspx.

Si invitano gli operatori economici concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

ART. 4: CARATTERISTICHE GENERALI DELL'APPALTO

4.1 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'appalto consiste nella realizzazione di ogni lavoro, prestazione e somministrazione occorrenti per l'esecuzione degli interventi di:

- rifacimento completo del tappeto d'usura della sede stradale e della segnaletica orizzontale di Via Dante Alighieri;
- rifacimento completo del tappeto d'usura della sede stradale e della segnaletica orizzontale di Via Niccolò Tommaseo;
- rifacimento completo del tappeto d'usura della sede stradale e della segnaletica orizzontale di Via Giovanni Pascoli;
- rifacimento completo del tappeto d'usura della sede stradale e della segnaletica orizzontale via Giuseppe Giusti;
- rifacimento completo del tappeto d'usura di parte della sede stradale e della complessiva segnaletica orizzontale di Viale Brianza.

Le caratteristiche dei materiali e delle componenti, nonché le soluzioni tecniche previste nell'intervento sono descritte nel Capitolato Speciale di Appalto, nella Relazione relativa ai Criteri Ambientali Minimi, nel Computo Metrico Estimativo e negli elaborati progettuali.

L'operatore economico dovrà inoltre dichiarare in sede di offerta che i prodotti e i materiali che intende porre in opera rispettano quanto prescritto in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM), con particolare di riferimento ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 05.08.2024 adottati nell'ambito di quanto stabilito dal Piano d'Azione per la Sostenibilità Ambientale dei Consumi nel Settore della Pubblica Amministrazione.

4.2 - IMPORTO STIMATO DEI LAVORI

Il Computo Metrico Estimativo delle varie opere è stato redatto utilizzando:

- per il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del Prezziario dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia -anno 2024 ultimo numero disponibile-;
- per il costo della manodopera, meramente indicativo, stimato dalla stazione Appaltante, determinato ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., sulla base del costo medio orario indicato dal Prezziario dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia -anno 2024 ultimo numero disponibile-;
- per l'eventuale costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel Prezziario dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia -anno 2024 ultimo numero disponibile- e sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lett. b);

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

n.	Descrizione	a corpo
a.1	Lavori (L)	158.504,70
a.2	Costo della Manodopera (M) non soggetto a ribasso d'asta	23.686,29
a.3	Costi per la sicurezza (OS) non soggetti a ribasso d'asta	3.218,40



	TOTALE APPALTO (a.1 + a.2 + a.3)	185.409,39
--	---	-------------------

L'importo complessivo stimato dei lavori è pertanto pari ad euro 185.409,39 di cui:

- euro 23.686,29 per costo della manodopera:
 - non ribassabile e non giustificabile la sub-quota relativa a «trattamenti salariali minimi inderogabili» (art. 110, comma 4. del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.), da individuarsi da parte dell'operatore economico offerente;
 - ribassabile e giustificabile la sub-quota relativa «ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.» (art. 110, comma 5. del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.), da individuarsi da parte dell'operatore economico offerente;
- euro 3.218,40 per costi della sicurezza non ribassabili e non giustificabili (art. 110, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.).

conseguentemente il ribasso percentuale verrà applicato solo sull'importo dei lavori pari ad euro 158.504,70 al netto dei costi della manodopera e della sicurezza derivanti da interferenza.

4.3 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'APPALTO

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'art. 43, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., si compone l'intervento sono indicati nella seguente tabella:

N. Ord.	Categoria e Classifica	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Importo (*)	Incidenza %	Subappalto %
1	OG3 Classe I (Categoria Prevalente)	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	171.142,20	93,94	49,99
2	OS10 Classe I (Categoria scorporabile o subappaltabile)	Segnaletica stradale non luminosa	11.048,70	6,06	100,00
Importo totale dei lavori			182.190,99	100,00	

(*) gli importi delle lavorazioni sono al netto dei rispettivi oneri della sicurezza;

1. *Categoria prevalente:*

Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto ad operatori economici in possesso dei requisiti nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. nel limite del 49,99% dell'importo della categoria. Tale indicazione si motiva per la necessità di assicurare la realizzazione della lavorazione in misura maggioritaria in capo all'operatore economico prescelto. Il limite percentuale stabilito (49,99%) ha l'obiettivo di assicurare che il livello qualitativo dell'opera sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa qualificata nella categoria di lavori che determini unitarietà e tempestività nei livelli di esecuzione attraverso una costante attività di coordinamento degli eventuali subappaltatori presenti in cantiere.

2. *Categorie scorporabili:*

Obbligo di possesso del requisito in proprio; in caso di non possesso, obbligo di raggruppamento temporaneo di operatori economici qualificati, oppure possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente e obbligo di subappalto ad operatori economici in possesso della specifica qualificazione nei limiti previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

Le Categorie scorporabili possono essere subappaltate integralmente.

In base ai disposti dell'art. 30 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., i requisiti relativi alle eventuali categorie scorporabili non posseduti dall'operatore economico concorrente devono da



questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente per classifica che copra l'importo totale dei lavori in appalto, fatto salvo l'impegno, da dichiarare di ricorrere al subappalto c.d. qualificante per la/e categoria/e scorporabile/i per cui manchi il requisito.

Ai sensi dell'art. 61, comma 3, del D.P.R. 05.10.2020 n. 207 e s.m.i. e dell'art. 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di operatori economici raggruppati o consorziati la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, a condizione che lo stesso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. Nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., l'operatore economico dovrà dichiarare in sede di presentazione dell'offerta l'intenzione di avvalersi di altro operatore economico qualificato per sopperire ai requisiti mancanti.

4.4 - UBICAZIONE DEL CANTIERE

via Dante Alighieri (da via Francesco Petrarca a via Giovanni Pascoli) - via Niccolò Tommaseo - via Giovanni Pascoli - via Giuseppe Giusti - viale Brianza.

4.5 - TEMPO STIMATO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

Il termine per l'esecuzione dei lavori è stimato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna anche anticipata dei lavori; il cronoprogramma dei lavori potrebbe prevedere il completamento delle opere in più fasi esecutive articolate in periodi temporali anche non continuativi tra loro.

Su richiesta della Stazione Appaltante potrà essere motivatamente disposta la consegna d'urgenza o anticipata, eventualmente anche parziale, dei lavori nelle more di sottoscrizione del contratto in base ai disposti dell'art. 5 del D.M. 07.03.2018 n. 49 e degli artt. 17, 50 e 121 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. e dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

4.6 - PENALITA' - PREMIO DI ACCELERAZIONE

L'ultimazione dei lavori oltre il termine contrattualmente stabilito comporta, in base ai disposti dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., l'applicazione della penale stabilita dal Capitolato Speciale d'Appalto pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di conclusione previsto nel cronoprogramma dei lavori, in base ai disposti dell'art. 126, comma 2, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., sarà riconosciuto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, mediante l'utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti" e nei limiti delle somme ancora disponibili. La corresponsione del premio di accelerazione è pertanto da considerarsi eventuale in quanto l'appaltatore avrà diritto a percepire il suddetto premio solo ed esclusivamente limitatamente alle somme che, a seguito del collaudo dell'opera, residuano nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti" e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere.

4.7 - CLAUSOLA SOCIALE E CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per il presente procedimento, in base ai disposti dell'art. 1, comma 7, dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., in considerazione della tipologia delle opere oggetto di contratto, non trova applicazione la clausola sociale di cui all'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., in quanto di impossibile inserimento e contrastante con gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità delle prestazioni nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.



Per il presente procedimento trovano applicazione i criteri di sostenibilità energetica e gli obiettivi ambientali di cui all'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. previsti dal Piano d'Azione per la Sostenibilità Ambientale dei Consumi nel Settore della Pubblica Amministrazione.

4.8 - CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO INDIVIDUALI

Ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 41, comma 13, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto della presente indagine di mercato, l'operatore economico si obbliga ad applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto:

- per la categoria prevalente: il Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) Edilizia -Settore edile ed affini (F154) e gli accordi locali e aziendali integrativi del contratto applicato, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- per le categorie scorporabili: il Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) Edilizia -Settore edile ed affini (F154) e gli accordi locali e aziendali integrativi del contratto applicato, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., gli operatori economici potranno indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo nazionale e territoriale applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato: in tal caso, in sede di offerta o prima dell'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico si impegna ad applicare al personale impiegato nei lavori per tutta la durata del contratto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare, ovvero, qualora il contratto di lavoro applicato non sia quello previsto dalla stazione appaltante, dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

4.9 - CONTRATTO D'APPALTO E CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

Il contratto di appalto verrà stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., ovvero il prezzo offerto rimarrà fisso e non potrà variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi agli adempimenti previsti in contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, comprese le riunioni e gli incontri indetti con il Responsabile Unico del Progetto, il Direttore dei Lavori ed i Coordinatori della Sicurezza.

L'importo deve pertanto ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni indicate nella documentazione di gara. Non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione salvo quanto previsto dal precitato art. 60, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. si applica il termine dilatorio di 32 (trentadue) giorni per la stipula del contratto che dovrà avvenire, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi



a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. L'iscrizione dell'operatore economico nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) della Prefettura di competenza equivale al possesso della documentazione antimafia.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 del Codice Civile anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la possibilità, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione di dette prestazioni alle condizioni originariamente previste, senza che l'Appaltatore possa fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Non potrà essere richiesto alcun compenso da parte dell'operatore economico aggiudicatario nel caso in cui l'appalto non possa avere inizio per motivi di pubblico interesse, necessità, fatti oggettivi non imputabili alla Stazione Appaltante, esigenze non prevedibili con l'ordinaria diligenza.

L'appalto prevede l'applicazione delle clausole di revisione prezzi di cui all'art. 60 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. le quali non devono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto e sono attivabili solo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3,00% (tre per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell'90% (novanta per cento) del valore eccedente la variazione del 3,00% (tre per cento) applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della eventuale variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici individuati dall'Allegato II.2.bis al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., che disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

La revisione si applica anche ai contratti di subappalto e ai subaffidamenti comunicati alla Stazione Appaltante.

La revisione dei prezzi sarà riconosciuta previa richiesta scritta dell'appaltatore, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 (quindici) giorni dall'emissione di ciascun Stato di Avanzamento Lavori.

4.11 - FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

L'appalto è finanziato mediante stanziamento di Bilancio e non sono state utilizzate altre risorse connesse ad altri progetti o programmi finanziati dai fondi dell'Unione Europea o da altri fondi (doppio finanziamento).

Su richiesta dell'operatore economico aggiudicatario verrà corrisposta, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. ed alle condizioni in esso indicate, un'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) calcolata sull'importo del contratto corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà sulla base di Stati di Avanzamento Lavori a corpo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 09.10.2002 n. 231 come modificato e integrato dal D.Lgs. 09.11.2012 n. 192 e s.m.i.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, in base al disposto dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., viene operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



ART. 5: MODALITA' E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., si intende "operatore economico", *qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica* e, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. m) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., si intende per "raggruppamento temporaneo", *un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito o costituendo, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di una unica offerta*.

In base ai disposti dell'art. 65 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell'art. 1, comma 1, lett. l) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla procedura di gara.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche.

Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25.06.1909, n. 422 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 08.08.1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 09.04.2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23.07.1991, n. 240.

In base ai disposti dell'art. 68, comma 14, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. la partecipazione alla gara di operatori economici concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) ed all'art. 66, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. indicano per quali consorziate il consorzio concorre determinando la esclusione della consorziata designata se sono integrati i presupposti dell'art. 95, comma 1, lett. d)



del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. salvo che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara né sia idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali fatta salva la facoltà di cui all'art. 97 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

In base ai disposti dell'art. 68, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) e f) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., anche se non ancora costituiti.

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come soggetto capogruppo/mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei soggetti mandanti.

In sede di offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c), d) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L'operatore economico in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



5.1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. in possesso dei sottoindicati requisiti minimi di partecipazione di ordine generale e di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali dal momento della presentazione dell'offerta fino alla conclusione del contratto.

5.1.1 - Requisiti di ordine generale ed assenza clausole di esclusione

A pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento e alla successiva esecuzione dei lavori, l'operatore economico dovrà essere in possesso requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

Le circostanze di cui all'art. 94 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. sono causa di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali soggetti esecutori.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali soggetti esecutori e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1.1.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel Documento di Gara Unico europeo (DGUE) la causa ostativa e, alternativamente:

- a) descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;
- b) motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. dandone comunicazione alla Stazione Appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un soggetto partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., la Stazione Appaltante valuterà le misure adottate ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione.

La Stazione Appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94, l'assenza di cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 ed il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. attraverso la



consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

5.1.2 - Requisiti Speciali e Mezzi di Prova

Gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti seguenti che la Stazione Appaltante verificherà accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

5.1.2.1 - Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato (CCIAA) con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto dell'indagine di mercato; la società dovrà necessariamente risultare "ATTIVA";

Solo per le società Cooperative:

di essere iscritte all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23.06.2004.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;

- di essere in possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura della Provincia di _____;

o in alternativa

di aver presentato domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List) istituito presso la Prefettura della Provincia di _____ in data _____.;

N.B.: la mancata iscrizione costituisce, ai sensi della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 407 del 11.09.2024, causa di esclusione obbligatoria di carattere automatico di cui all' 94, comma 2, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. in quanto requisito di iscrizione nella White List deve essere ossidato dagli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nell'art. 1, comma 53, della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. anche se non espressamente previsto nella legge di gara.

5.1.2.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale

A pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento e alla successiva esecuzione dei lavori, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Attestazione di Qualificazione in corso di validità, rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata dall'autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che documentino, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e dell'art. 2 dell'Allegato II.12 come richiamato dall'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e loro s.m.i., la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere nelle seguenti categorie e classifiche:

- **OG 3 Classifica I o superiore**

anche comprensiva degli importi delle ulteriori lavorazioni riconducibili alla Categoria OS10;

- **OS10 Classifica I o superiore**

oppure

dichiarazione di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. ai fini della qualificazione dei lavori riconducibili alla Categoria OS10 per l'importo indicato

oppure

dichiarazione di subappalto necessario o qualificante dichiarando di possedere Attestazione di Qualificazione per la categoria prevalente OG3 Classificazione I o superiore;

N.B.: In ragione della diversa funzione assolta dal subappalto qualificante rispetto a quello facoltativo, l'operatore economico, sfornito dei requisiti per l'esecuzione in proprio delle lavorazioni scorponabili a qualificazione obbligatoria, è tenuto a rendere una chiara e univoca manifestazione di volontà circa l'intenzione di ricorrere al subappalto necessario.



La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alla procedura di gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di operatori economici raggruppati o consorziati la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascun operatore economico raggruppatto o consorziato, a condizione che lo stesso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di operatori economici raggruppati o consorziati la disposizione non si applica al soggetto capogruppo/mandatario ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

N.B.: Ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II. 12 al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., l'operatore economico concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) e per i soggetti di cui all'art. 65, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dagli operatori economici riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dagli operatori economici interessati.

In base ai disposti dell'art. 68, comma 11, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., i raggruppamenti ed i consorzi ordinari di operatori economici, sono ammessi alla gara se gli operatori economici o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli operatori economici consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria ed alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'operatore economico esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25.06.1909, n. 422 e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 08.08.1985, n. 443) alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante.

I consorzi, di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. (consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 08.08.1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. (consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 08.08.1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative ed i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

È vietata la partecipazione dell'operatore economico a più di un consorzio stabile.



5.1.2.2.1 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune, nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

Il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura di competenza deve essere soddisfatto dall'operatore economico che esegue le lavorazioni comprese nella categoria OG3.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale devono essere posseduti, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria/capogruppo che dalle mandanti pro quota.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

5.1.2.2.2 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane ed i Consorzi Stabili.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., i requisiti sono disciplinati dall'Allegato II.12 al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., fermo restando che per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.:

- a) per i lavori che il consorzio eseguirà esclusivamente con la propria struttura, senza designare gli operatori economici esecutori, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dagli operatori economici consorziati;
- b) per i lavori che il consorzio eseguirà tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'art.104 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione.

5.1.2.3 - Requisiti per la fase di esecuzione

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà dichiarare:

- di essere in possesso della qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti che operano nei cantieri temporanei o mobili (c.d. patente a crediti) ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., del Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 18.09.2024, n. 132 e dalla Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23.09.2024;

oppure, in caso di subappalto:



- di impegnarsi ad individuare in fase di esecuzione, operatori economici in possesso della qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti che operano nei cantieri temporanei o mobili (c.d. patente a crediti) ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., del Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 18.09.2024, n. 132 e dalla Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23.09.2024.

N.B.: non sono obbligati al possesso della qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti che operano nei cantieri temporanei o mobili (c.d. patente a crediti):

- *gli operatori economici che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;*
- *gli operatori economici in possesso dell'Attestazione di Qualificazione Classifica III o superiore, di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;*

5.2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa dovranno essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

Qualora l'operatore economico fosse interessato ad assumere i lavori suindicati, è invitato a presentare l'offerta e la documentazione che la compone, attraverso la piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, pena di esclusione, entro il termine perentorio del giorno

19.06.2025 alle ore 12:00

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile all'operatore economico concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

Data e ora del ricevimento dell'offerta risulteranno accertate sulla base delle risultanze Log del Sistema.

L'operatore economico, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione per l'offerta, potrà presentare una nuova offerta rispetto a quella eventualmente già presentata; tale nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

5.3 - "BUSTA TELEMATICA A" CONTENENTE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico debitamente registrato alla piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia dovrà accedere con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta relativa alla presente procedura.

Nell'apposito campo "Requisiti Amministrativi" presente sulla piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia l'operatore economico dovrà allegare, a pena di esclusione, i documenti richiesti ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente.

La "Busta Telematica A - Documentazione Amministrativa" dovrà contenere in un unico file formato zip esclusivamente la seguente documentazione:

5.3.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE NON PREVISTE NEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Da rendersi utilizzando l'allegato "Modello A: Domanda di Partecipazione e Dichiarazioni Integrative non previste nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" debitamente compilato in ogni sua parte in lingua italiana e sottoscritto con firma digitale (PADES) ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale (CAD)):

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capogruppo;



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, della Legge 09.04.2009 n. 33 e s.m.i., la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, della Legge 09.04.2009 n. 33 e s.m.i., la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, l'operatore economico concorrente allega alla domanda copia della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'operatore economico concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

L'operatore economico concorrente, presenta sotto la propria responsabilità il "Modello A: Domanda di Partecipazione e Dichiarazioni Integrative non previste nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 e 2, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti suindicati.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lett. g) ed h) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti suindicati.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., l'operatore economico concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. commesse nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti ed i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. emessi nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione della procedura;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., commessi nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione della procedura.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico indica le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.



Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. e detti fatti o provvedimenti non risultino nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, coassicurazione, l'operatore economico concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., il consorzio indica l'operatore economico consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione l'operatore economico concorrente dichiara, oltre ai dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, ecc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., incluso l'amministratore di fatto, ove presente, o, in alternativa, la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e nel progetto predisposti dalla Stazione Appaltante;

- di essere in possesso

della seguente Certificazione del Sistema di Qualità:

Certificazione _____ rilasciata dall'Organismo di Qualità _____
in data _____.____ con validità fino al _____.____;

oppure

di non essere in possesso di alcuna Certificazione del Sistema di Qualità;

- di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dagli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di aver assolto a tutti gli obblighi previsti dalla legge che rappresentino condizione necessaria per la sottoscrizione di contratto con Pubbliche Amministrazioni;

- di non trovarsi nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. nei propri confronti ovvero in capo al titolare o direttore tecnico, al socio o al direttore tecnico, ai soci accomandatari o al direttore tecnico, ai membri del consiglio di amministrazione cui si stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro se si tratta di altro tipo di società o consorzio, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 introdotto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors) ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'Associazione di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto e che non sussistono ulteriori situazioni comportanti, ai sensi della normativa vigente, divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;



- di non trovarsi, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., in situazioni di incompatibilità o in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale con la Stazione Appaltante in relazione alla procedura di affidamento;
- di non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva del lavoro sommerso, ex art. 1bis, comma 14, della Legge 18.10.2001, n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22.11.2002, n. 266 e s.m.i.;
- di essere in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziale e di pagamento delle tasse;
- di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità, di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68 e s.m.i. oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;
- di non partecipare, in caso di avvalimento, come operatore economico ausiliario o come operatore economico che si avvale delle risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario;
in alternativa
di avvalersi, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., dei requisiti del seguente operatore economico ausiliario:

Denominazione/Ragione sociale dell'operatore economico:	
Sede legale in ()	via/piazza: n.
Codice Fiscale:	P.Iva:
Telefono	e-mail:
Pec:	Iscrizione C.C.I.A.A.

in possesso della segue Attestazione di Qualificazione in corso di validità:

Categoria: OG3 Classifica ____

Categoria: ____ Classifica ____

Categoria: ____ Classifica ____

in corso di validità, rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti ai sensi dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.:

- Rappresentante Legale:

sig./dott./ing./arch. _____

- Direttore/i Tecnico/i:

sig./dott./ing./arch. _____

ed in possesso dei restanti requisiti previsti dalla procedura;

- di essere in possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura della Provincia di _____;
o in alternativa
di aver presentato domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura della Provincia di _____ in data _____._____._____.;
o in alternativa
di non essere in possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) istituito presso la Prefettura della Provincia di _____;
- di essere consapevole che l'eventuale realizzazione nella presente procedura di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, incluso l'art. 81 e segg. del Trattato CE e l'art. 2 e segg. della Legge 10.10.1990 n. 287 e s.m.i., sarà valutata dalla Stazione Appaltante, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla medesima, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'art. 13 del



D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto specificato nel Disciplinare di Gara, che si intende integralmente trascritto;

- di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d'ufficio per effettuare le verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, oltre a subire le conseguenze penali del caso, l'operatore economico verrà escluso dalla procedura; o, se risultasse aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questa potrà essere risolta di diritto dall'Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;
- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e le penalità previste per l'esecuzione dell'appalto;
- di applicare tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) indicato dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara e nei relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili alle prestazioni in appalto, in vigore nella località in cui si svolge il servizio e per il tempo di durata del contratto;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice disciplinare" adottato dal Comune di Varedo, per quanto applicabili, la cui violazione, previa contestazione ed in assenza di idonee controdeduzioni, comporterà la risoluzione del contratto e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

in alternativa

di non autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, essendo comunque a conoscenza che il Comune si riserva tuttavia di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- di impegnarsi, in caso di eventuale aggiudicazione, ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità del contratto;
- di impegnarsi, in caso di eventuale aggiudicazione, a prestare la garanzia definitiva prevista dall'art. 117 del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.;
- di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento è il seguente:

Comune di _____ Prov. () CAP () via _____ n. _____

Tel: _____ pec: _____

e che si autorizza la Stazione Appaltante ad utilizzare l'indirizzo di posta elettronica quale mezzo di comunicazione alternativo alla pec per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte della Stazione Appaltante relative alla presente procedura;

L'operatore economico concorrente dovrà indicare inoltre:

- di aver effettuato sopralluogo, di aver preso piena conoscenza e di aver esaminato nel dettaglio i luoghi e le aree dove devono essere eseguiti i lavori, e di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicato i prezzi



medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire la presentazione dell'offerta in sede di gara;

- di avere esaminato tutti gli elaborati costituenti il progetto posto a base di gara, e che gli stessi sono sufficienti ed atti ad individuare completamente gli interventi oggetto dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e per l'organizzazione del cantiere;
- di aver preso visione del piano di sicurezza e di coordinamento e/o del piano generale di sicurezza impegnandosi, in caso di aggiudicazione a suo favore, a presentare entro 30 (trenta) giorni e comunque prima della consegna dei lavori, il piano di sicurezza operativo (POS) di cui all'allegato XV del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.;
- di aver adempiuto, all'interno della propria organizzazione, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. e di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria degli interventi in appalto;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito ad eccezione delle clausole di revisione prezzi di cui all'art. 60 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria degli interventi in appalto;
- di rendersi disponibile ad eseguire i lavori in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi e di rendersi altresì disponibile a sottoscrivere il verbale di consegna anticipata dei lavori, accettando che il cronoprogramma dei lavori potrebbe prevedere il completamento delle opere in più fasi esecutive articolate in periodo temporali stabiliti anche non continuativi tra loro, e di essere a conoscenza delle penalità e del premio di accelerazione relativi alle condizioni di esecuzione dei lavori;
- di possedere polizza assicurativa corredata di adeguata garanzia di responsabilità civile di adeguato massimale che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori prevista dall'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. impegnandosi a trasmetterne copia all'Amministrazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori;
- di impegnarsi ad applicare le disposizioni dei vigenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) secondo quanto indicato nel progetto esecutivo e nella documentazione di gara.

5.3.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (eDGUE)

Da rendersi utilizzando l'allegato "Modello B: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" debitamente compilato in ogni sua parte in lingua italiana e sottoscritto con firma digitale (PADES) ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale (CAD)) in conformità al Comunicato del 30.06.2023 prot.n. 6212 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale sono state fornite indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nonché in conformità al Comunicato del 31.07.2021 con il quale l'Agid ha provveduto all'aggiornamento della "Tassonomia di riferimento dei criteri" che correda le Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano "eDGUE-IT" nonché i relativi allegati.

Il "Modello B: Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE)" messo a disposizione dalla Stazione appaltante corrisponde al DGUE Request in formato xml non firmato, deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE:
da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete:



da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili:
dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

5.3.2.1. Indicazioni generali per la compilazione del DGUE

L'operatore economico concorrente, per generare il Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE), dovrà utilizzare il servizio messo a disposizione dal portale web di Consip, raggiungibile dal seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_progetti-Servizi.html.

Dopo aver cliccato sulla voce "eDGUE" presente nel menu a sinistra, l'operatore economico concorrente dovrà selezionare la funzionalità "Accedi e utilizza l'eDGUE per la compilazione, il salvataggio e lo scambio del documento".

Dopo essersi loggati tramite il sistema di accesso "SPID" o "CIE", l'operatore economico concorrente dovrà selezionare dal menu a sinistra la voce "eDGUE" e, successivamente, per poter compilare l'eDGUE, dovrà profilarsi come operatore economico e caricare il file denominato "DGUEREQUEST.xml" presente tra i documenti di gara.

Una volta importato il file, l'operatore economico concorrente dovrà selezionare la voce "Avanti" per poter avviare il processo di compilazione dell'eDGUE.

Al termine della compilazione dei campi richiesti, ciascun operatore economico concorrente dovrà scaricare l'eDGUE e inserirlo nella "Busta Telematica A" contenente la Documentazione amministrativa da caricare piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia.

In alternativa l'operatore economico potrà compilare e allegare alla "Busta Telematica A - Documentazione Amministrativa" il "Modello B Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" in formato .pdf pubblicato dalla Stazione Appaltante nella documentazione di procedura allegando contestualmente il "Modello B1: Dichiarazione di conformità contenuto DGUE in formato .pdf e contenuto eDGUE in formato .xml";

Ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., l'operatore economico concorrente ha l'obbligo di dichiarare anche le violazioni agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertate.

In caso di avvalimento, a pena di esclusione:

L'operatore economico ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione dell'eDGUE.

L'operatore economico concorrente, per ciascun operatore economico ausiliario dovrà allegare:

1. il "Modello B: Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE)" dell'operatore economico concorrente indicante la denominazione degli operatori economici di cui il concorrente intende avvalersi, all'interno del quale sono altresì specificati i requisiti di partecipazione di ordine generale e di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale per i quali il medesimo operatore economico intende ricorrere all'avvalimento, ed indicate le risorse che l'operatore economico ausiliario si obbliga a mettere a disposizione;
2. il "Modello B: Documento di Gara Unico Europeo (eDGUE)" dell'operatore economico ausiliario, sottoscritto con firma digitale (PADES) ai sensi del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale (CAD)) dal legale rappresentante dell'operatore economico ausiliario o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura), dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
3. Autodichiarazione, da rendersi dall'ausiliaria utilizzando l'allegato il "Modello B1: Dichiarazione di conformità contenuto DGUE in formato .pdf e contenuto eDGUE in formato .xml", in cui si attesta che il contenuto del DGUE in formato .pdf è il medesimo di quello in formato .xml;
4. una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta con firma digitale (PADES) ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale (CAD)) dal legale rappresentante dell'operatore economico ausiliario o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura),



con cui l'operatore economico ausiliario si obbliga verso l'operatore economico concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e attesta che l'operatore economico ausiliario non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi degli artt. 65 e 68 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;

5. contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga, nei confronti dell'operatore economico concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte e che devono essere utilizzate nel corso dell'esecuzione delle attività dedotte in affidamento, per tutta la durata della concessione; dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 104, comma 7, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per l'operatore economico concorrente.
- Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria e che verranno utilizzati ai fini dell'esecuzione della concessione.

L'operatore economico concorrente, presenta sotto la propria responsabilità il "Modello B Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

5.3.2.1 AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CONTENUTO DGUE IN FORMATO .PDF E CONTENUTO EDGUE IN FORMATO .XML;

Da rendersi dall'operatore economico ed eventualmente dagli operatori economici ausiliari utilizzando l'allegato "Modello B1: Dichiarazione di conformità contenuto DGUE in formato .pdf e contenuto eDGUE in formato .xml" in cui si attesta che il contenuto del DGUE in formato .pdf è il medesimo di quello in formato .xml e sottoscritta con firma digitale (PADES) ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale (CAD)):

La Dichiarazione di conformità contenuto nel DGUE in formato .pdf e contenuto nell'eDGUE in formato .xml" deve essere presentata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE:
da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete:
da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili:
dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

5.3.3 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Da rendersi in allegato al "Modello A: Domanda di Partecipazione e Dichiarazioni Integrative non previste nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" utilizzando l'allegato "Modello C: Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" sottoscritto con firma digitale (PADES) ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale (CAD)) dal legale rappresentante o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima).

5.3.4 SOPRALLUOGO AREA DI INTERVENTO

Ai fini della presentazione dell'offerta non è prevista alcuna visita dei luoghi.

L'operatore economico potrà effettuare il sopralluogo in totale autonomia. Il sopralluogo, relativamente alla presente procedura, non necessita di alcuno specifico modello di attestazione da allegare alla documentazione di gara.

Tuttavia, la sua effettuazione costituisce oggetto di dichiarazione che gli operatori economici partecipanti devono rendere per il tramite dell'allegato "Modello A: Domanda di Partecipazione e Dichiarazioni Integrative non previste nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)".



5.3.5 - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Da rendersi utilizzando l'allegato al "Modello D: Dichiarazione Titolare Effettivo" debitamente compilato in ogni sua parte in lingua italiana e sottoscritto con firma digitale (PADES) ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale (CAD)) dal legale rappresentante o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima).

5.3.6 - DICHIARAZIONE APPLICAZIONE E RISPETTO CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Da rendersi utilizzando l'allegato al "Modello E: Dichiarazione di Applicazione e rispetto dei Criteri Ambientali Minimi" debitamente compilato in ogni sua parte in lingua italiana in cui si attesta che i prodotti e i materiali che intende porre in opera rispettano quanto prescritto in materia di Criteri Ambientali Minimi (CAM), con particolare di riferimento ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 05.08.2024 adottati nell'ambito di quanto stabilito dal Piano d'Azione per la Sostenibilità Ambientale dei Consumi nel Settore della Pubblica Amministrazione e sottoscritto con firma digitale (PADES) ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale (CAD)) dal legale rappresentante o da un procuratore speciale (in tal caso deve essere allegata procura speciale o sua copia autentica).

5.3.7 - GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

L'offerta, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura pari ad un importo di euro 1.854,10 (mille ottocentocinquantaquattro virgola dieci) corrispondente all'1,00% del valore complessivo dell'appalto, richiesta in considerazione della tipologia e specificità della procedura, in quanto ricorre l'esigenza di ricercare operatori economici di comprovata solidità, nonché per la particolare natura delle prestazioni.

Tale garanzia dovrà essere intestata alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante richiede la garanzia provvisoria in considerazione della tipologia e specificità della procedura, in quanto ricorre la particolare esigenza di ricercare operatori economici di comprovata solidità, nonché per la particolare natura del servizio la cui esecuzione deve essere affidata a operatori specializzati.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di operatori economici, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascun operatore economico del raggruppamento medesimo.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell'operatore economico concorrente sotto forma:

- di cauzione costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario intestato a "Comune di Varedo", presso Banca Popolare di Sondrio Codice IBAN: IT 48 M 056 9633 9900 0004 0000 X58.;
- di fideiussione rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14.12.2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.02.2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.



L'operatore economico concorrente, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato:

<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

L'operatore economico concorrente deve presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16.09.2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 3. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 (trenta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14.12.2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.02.2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In base ai disposti dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto nei termini di seguito indicati;

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - ° per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. e solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso della certificazione;



- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:
 - SA 8000 - Certificazione social accountability 8000;
 - UNI EN ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale;
 - UNI EN ISO 9001 - Sistemi di gestione per la qualità;
 - UNI ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
 - UNI/PdR 125 - Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni;
 - EMAS - Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS - Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009;
 - UNI EN ISO 14064-1 - Gas a effetto serra;
 - UNI EN ISO/TS 14067 - Gas a effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint).Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).
In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., l'operatore economico concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., la garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

5.3.8 - PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 26.10.1972 n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo ed in conformità alla Circolare di Agenzia dell'Entrate n. 22/E del 28.07.2023.

L'Operatore economico dovrà effettuare il pagamento dell'imposta di bollo del valore di euro 16,00 (sedici) tramite:

- il Modello F24ELIDE (bollo virtuale) previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate
- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;



- l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa l'operatore economico concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

L'operatore economico concorrente assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

5.3.9 - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)

L'operatore economico concorrente deve effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo pari ad euro 18,00 (diciotto virgola zero) in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024, in attuazione dell'arti. 1, comma 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Qualora il pagamento non risulti registrato nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), la Stazione Appaltante richiede, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

5.3 "BUSTA TELEMATICA B" CONTENENTE OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo presente sulla piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia l'operatore economico dovrà inserire il ribasso unico percentuale che verrà applicato solo sull'importo dei lavori al netto dei costi della manodopera e della sicurezza derivanti da interferenza.

La "Busta Telematica B - Offerta Economica" dovrà contenere in un unico file formato zip esclusivamente la seguente documentazione:

5.4.1 OFFERTA ECONOMICA

Da rendersi utilizzando l'allegato "Modello F: Dichiarazione Offerta Economica", debitamente compilato in ogni sua parte in lingua italiana e sottoscritto con firma digitale (PADES) ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale (CAD)) dal legale rappresentante o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima).

L'operatore economico concorrente dovrà esprimere l'offerta economica costituita da ribasso unico indicato in percentuale sull'importo a corpo dei lavori (costo della manodopera e costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) secondo la procedura della piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia.

L'operatore economico concorrente dovrà inoltre indicare, a pena di esclusione, di aver formulato l'offerta tenuto conto con riferimento a quanto stabilito dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.:

- i costi della sicurezza derivanti da interferenza stimati dalla Stazione Appaltante;
- i propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione del contratto;
- i costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori durante l'esecuzione del contratto che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;



Qualora in sede di presentazione dell'offerta, l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante, lo stesso operatore economico in base ai disposti dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. dovrà fornire adeguata giustificazione dimostrando che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

In caso di importi discordanti tra quello inserito nella piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia e quello riportato nel modello "Offerta economica", verrà tenuto conto degli importi indicati su quest'ultimo.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'operatore economico concorrente dovrà caricare il Modello "Giustificazione Offerta Economica" ed il Modello "Giustificazione Costo della Manodopera" contenente le giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, specificando, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., se il costo della manodopera sia soggetto o meno a ribasso (in caso di ribasso, l'operatore economico giustifica il costo della manodopera offerto dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate che saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dell'anomalia in base ai disposti dell'art. 110 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. al fine di consentire al Responsabile Univo del Progetto l'immediata valutazione dell'offerta presentata.

5.4.2 GIUSTIFICAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Da rendersi in allegato al "Modello F: Dichiarazione Offerta Economica" utilizzando l'allegato "Modello G: Giustificazione Offerta Economica" debitamente compilato in ogni sua parte in lingua italiana e sottoscritto con firma digitale (PADES) ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale (CAD)) dal legale rappresentante o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima).

Dovranno essere fornite spiegazioni in merito alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta tecnico-economica presentata attraverso l'indicazione di tutti i costi, diretti e indiretti, riconducibili all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Qualora il "Modello G: Giustificazione Offerta Economica" non venga prodotto in sede di presentazione dell'offerta lo stesso potrà essere richiesto nell'ambito dell'eventuale subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta indicato all'Art. 12 oppure nell'ambito delle verifiche della congruità del costo della manodopera indicato all'Art. 13.

5.4.3 GIUSTIFICAZIONE COSTO DELLA MANODOPERA

Da rendersi in allegato al "Modello F: Dichiarazione Offerta Economica" utilizzando l'allegato "Modello H: Giustificazione Costo della Manodopera" debitamente compilato in ogni sua parte in lingua italiana e sottoscritto con firma digitale (PADES) ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale (CAD)) dal legale rappresentante o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima).

Nel modello dovranno essere indicate le giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, specificando, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., se soggetto o meno a ribasso (In caso di ribasso, l'operatore economico giustifica il costo della manodopera offerto dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate che saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dell'anomalia in base ai disposti dell'art. 110 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.), al fine di consentire al Responsabile Unico del Progetto l'immediata valutazione dell'offerta presentata.

Qualora il "Modello H: Giustificazione Costo della Manodopera" non venga prodotto in sede di presentazione dell'offerta lo stesso potrà essere richiesto nell'ambito dell'eventuale subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta indicato all'Art. 12 oppure nell'ambito delle verifiche della congruità del costo della manodopera indicato all'Art. 13.



ART. 6: AVVALIMENTO

L'operatore economico concorrente, in base ai disposti dell'art. 104 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale previsti dalla documentazione di gara avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, che mettono a disposizione le proprie dotazioni tecniche e le proprie risorse umane e strumentali.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'operatore economico ausiliario mette a disposizione dell'operatore economico concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del D.Lgs. 12.01.2014 n. 19 e s.m.i. (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'operatore economico concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, compresi quelli derivanti dall'art. 47 del decreto-legge 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29.07.2021 n. 108 (pari opportunità ed inclusione lavorativa), dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato (CCIAA) o all'Albo Nazionale delle Società Cooperative e per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale, nonché all'iscrizione (o alla dichiarazione di aver presentato domanda di iscrizione) nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List)

L'operatore economico che ricorre all'avvalimento (avvalimento cd. "tecnico od operativo") dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione:

- Originale o copia conforme del contratto di avvalimento in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.; il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'operatore economico ausiliario.

Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico concorrente delle risorse da parte dell'operatore economico ausiliario, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc.).

Il contratto di avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente sia dall'operatore economico ausiliario che dall'operatore economico concorrente (operatore economico ausiliato).

Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico concorrente da parte del soggetto ausiliario, non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., e l'operatore economico concorrente verrà escluso dalla procedura in quanto saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in



particolare saranno ritenuti nulli (e disposta l'esclusione dalla procedura di gara dell'operatore economico concorrente) i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente" o "si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto".

- Copia dell'Attestazione SOA del soggetto ausiliario, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui l'operatore economico concorrente intende avvalersi.
- Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. dall'operatore economico ausiliario, con cui lo stesso:
 - a) si obbliga verso l'operatore economico concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente l'operatore economico concorrente;
 - b) dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;
 - c) attesta che non partecipa alla procedura in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

Qualora per l'operatore economico ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e tecnica professionale, l'operatore economico concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il l'operatore economico concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'operatore economico ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il comportamento tenuto dall'operatore economico ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

L'operatore economico concorrente può indicare un altro operatore economico ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla procedura. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca ad una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione dell'operatore economico concorrente. Ai sensi dell'art. 67, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. con riferimento al consorzio stabile, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Si precisa che in base ai disposti dell'art. 104 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.:

- l'operatore economico ausiliario deve possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio Documento Unico di Gara Europea (eDGUE), da compilare nelle parti pertinenti;
- l'operatore economico ausiliario deve possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e tecnica professionale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio Documento Unico di Gara Europea (eDGUE), da compilare nelle parti pertinenti;
- l'operatore economico ausiliario impegnarsi, verso l'operatore economico concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento;
- l'operatore economico concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico concorrente si applicano anche nei confronti dell'operatore economico ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base della procedura;
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un operatore economico concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che il soggetto che si avvale dei requisiti;



- non è consentito che l'operatore economico ausiliario partecipi alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dall'operatore economico che partecipa alla procedura, alla quale è rilasciato il certificato di regolare esecuzione e l'operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati;
- la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte del soggetto ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento.
A tal fine il Responsabile Unico del Procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto;
- la Stazione Appaltante trasmette all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art. 104, comma 9, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.) pena la risoluzione del contratto d'appalto. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude l'operatore economico concorrente ed escute la garanzia provvisoria. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per le sanzioni di cui all'art. 222 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per il soggetto ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove non soddisfatti i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante consente, ai sensi dell'art. 104, comma 6, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., all'operatore economico concorrente di sostituire il soggetto ausiliario. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica l'esigenza al Responsabile Unico del Procedimento, il quale richiede per iscritto all'operatore economico concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. L'operatore economico concorrente, entro tale termine, dovrà produrre i documenti del soggetto ausiliario subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) del nuovo soggetto ausiliario nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico concorrente dalla procedura.

ART. 7: SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO DEI LAVORI

A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera;

Il subappalto, disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad euro 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 49,99% dell'importo del contratto da affidare.

L'Appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante a condizione:

- che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- che non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui all'art. 94 e segg

del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;

- all'atto dell'offerta che siano stati indicati le prestazioni o le parti delle stesse che si intende subappaltare;
- che tra l'Appaltatore ed il subappaltatore non vi siano forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

In considerazione della tipologia, della natura e delle caratteristiche delle lavorazioni e delle opere da eseguire e della loro stretta interconnessione, della destinazione funzionale dell'immobile, nonché nell'intento di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni lavorative e della salute e sicurezza dei lavoratori, il ricorso all'istituto del subappalto e/o del subaffidamento previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., potrà essere consentito per una percentuale non superiore al 49,99% (cinquanta per cento) delle prestazioni o lavorazioni della categoria prevalente delle opere e per la totalità delle prestazioni o lavorazioni delle categorie scorporabili supplendo alla mancanza di possesso della qualificazione SOA per le categorie scorporabili a qualificazione necessaria a prescindere dalle previsioni del bando (istituto del subappalto "necessario" o "qualificante"), applicando il divieto di cui all'art. 104, comma 11, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% (o diversa percentuale di affidamento, se indicata dall'operatore economico in sede di offerta, delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento) delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., l'operatore economico concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle eventuali categorie scorporabili per i singoli importi.

I requisiti relativi alle eventuali categorie scorporabili non posseduti dall'operatore economico concorrente devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Pertanto:

per la categoria prevalente OG 3:

- è richiesto il possesso di regolare Attestazione SOA per classifica adeguata all'importo indicato nella tabella del paragrafo 4.3 che è subappaltabile nella misura massima non superiore al 49,99% del suo importo;

per la categoria scorporabile OS10:

- è richiesto il possesso di regolare Attestazione SOA per classifica adeguata all'importo indicato nella tabella del paragrafo 1.4;

In assenza di Attestazione SOA, l'eventuale categoria scorporabile deve essere subappaltata per intero (subappalto "qualificatorio") con aumento per l'Attestazione SOA della categoria prevalente dell'importo non posseduto. Rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 226, comma 5, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

L'individuazione di dette lavorazioni come eseguibili a cura dell'operatore economico aggiudicatario risponde all'esigenza di mantenere in capo allo stesso, in quanto in possesso delle necessarie qualificazioni e competenza per eseguire i lavori, il controllo e il coordinamento delle attività in modo tale da consentire una conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, nel rispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una buona esecuzione degli interventi.

L'appaltatore dovrà provvedere:

- al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate ed indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici;



- trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte dell'operatore economico al quale è affidato il subappalto dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e segg. del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;
- allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'operatore economico al quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti);
- indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dei nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, agli operatori economici subappaltatori senza alcun ribasso.

Devono essere comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subappalto.

È altresì obbligatorio acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Le disposizioni suindicate si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di operatori economici ed alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti in base ai disposti della Legge 25.06.1909, n. 422 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 08.08.1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Prima di autorizzare il subappalto, la Stazione appaltante verificherà il possesso della qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti che operano nei cantieri temporanei o mobili (c.d. patente a crediti) ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., del Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 18.09.2024, n. 132 e dalla Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23.09.2024

Il subappalto non autorizzato, oltre ad essere sanzionato in base ai disposti dell'art. 21 della Legge 13.09.1982, n. 646 e s.m.i., comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 13.09.1982 n. 646 e s.m.i., come modificato dal decreto-legge 29.04.1995 n. 139 convertito dalla Legge 28.06.1995 n. 246.



La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

Se l'Appaltatore non provvede alla trasmissione delle fatture quietanzate, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali costi per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
- b) l'individuazione delle categorie delle opere al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori;

L'Appaltatore può affidare in subaffidamento le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto.

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto, l'Appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla Stazione Appaltante, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della Legge. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Devono essere comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subaffidamento.

È altresì obbligatorio effettuare comunicazione integrativa qualora il subaffidamento subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nei casi di cui all'art. 11, comma 2-bis del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo art. 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.



ART. 8: DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Ai sensi dell'art. 1, comma 53, della Legge. 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Considerando che le lavorazioni previste nella categoria OG3 comprendono attività di cui all'art. 1, comma 53 della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., a causa dell'estrazione e della movimentazione di terra e materiali inerti, sia gli operatori economici concorrenti che gli eventuali operatori economici subappaltatori o sub-affidatari che svolgono attività previste dall'art. 1, comma 53 della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. devono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52. della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. relativo ai fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (Circolare Ministero dell'Interno del 23.03. 2016 prot. n. 25954 e del D.P.C.M. 18.04.2013 successivamente aggiornato dal D.P.C.M. 24.11.2016).

L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List) della Prefettura di competenza equivale al possesso della documentazione antimafia.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca Dati Nazionale Unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92, comma 2 e 3, Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. nonché quanto indicato nella Circolare 23.03.2016 del Ministero dell'Interno.

ART. 9: MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA SENZA POSSIBILITÀ DI SOCCORSO ISTRUTTORIO, DI IRREGOLARITÀ NON SANABILI E DI INAMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.:

- l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci del soggetto concorrente e delle eventuali imprese ausiliarie;
- in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- in caso di rete di imprese con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- la mancata effettuazione della presa visione dei luoghi e dell'intero progetto esecutivo;
- il mancato versamento del contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione la dimostrazione di detto versamento entro la data di scadenza di presentazione dell'offerta;



- la mancata presentazione dell'offerta economica (la mancata presentazione dell'eventuale offerta tecnica comporta invece la non attribuzione di punteggio per la stessa). Si fa altresì presente che la mancata sottoscrizione dell'offerta si assimila alla non presentazione della stessa;
- la presentazione dell'offerta economica riportante dati parziali, cioè priva o dell'indicazione dello sconto percentuale sull'importo posto a base di gara o della riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori o dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza che l'operatore economico sosterebbe per l'esecuzione dei lavori;
- il fatto che l'offerta economica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente;
- il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del presente bando integrale di gara o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- il mancato pagamento nei termini stabiliti nella richiesta di regolarizzazione, della sanzione dovuta in caso di ricorso al soccorso istruttorio;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- l'affidamento di incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- di non essere in possesso dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List) istituito presso la Prefettura della Provincia di _____;
oppure
di non aver presentato domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List) istituito presso la Prefettura della Provincia di _____ in data _____._____;

Sono considerate inammissibili le offerte:

- che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nella procedura;
- in relazione alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;
- che sono state presentate da concorrenti che non hanno la qualificazione necessaria;
- il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara;
- che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto.

Si precisa che l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione dell'indirizzo di pec per le comunicazioni.

ART. 10: PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'ammissione degli operatori economici concorrenti alla procedura in conseguenza della documentazione amministrativa presentata e della valutazione dei requisiti posseduti verrà affidata ad un seggio di gara che, a scelta della Stazione Appaltante, potrà anche essere costituito da un solo soggetto.

L'esame e la valutazione delle offerte verranno effettuate dal Responsabile Unico del Progetto eventualmente assistito da un Segretario verbalizzante.

Le procedure si svolgeranno

23.06.2025 ore 08:30

presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale nella sede comunale in Varedo -via Vittorio Emanuele II n. 1-.



Il Responsabile Unico del Progetto eventualmente assistito da un Segretario verbalizzante procederà:

- a) alla verifica della ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato;
- b) alla verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale;
- c) all'apertura della "Busta Telematica A - Documentazione Amministrativa", contenente la documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti alla procedura: la piattaforma telematica di e-procurement SinTel di Aria S.p.A. di Regione Lombardia verifica automaticamente la validità della firma digitale apposta sul documento in formato pdf riepilogativo delle informazioni e dei dati immessi a Sistema, dando evidenza delle risultanze di detta verifica;
- d) alla verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella "Busta Telematica A - Documentazione Amministrativa";
- e) all'analisi della documentazione presente nella "Busta Telematica A - Documentazione Amministrativa" volto alla verifica della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa in essa contenuta, al fine di stabilire per ciascun concorrente l'ammissione o meno alla gara;
- f) all'applicazione, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, dell'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;
- g) all'ammissione o eventuale esclusione degli operatori economici alla successiva fase di gara; in caso di esclusione verrà poi adottato un formale provvedimento di esclusione che sarà successivamente comunicato all'operatore interessato;

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di:

- invitare, se necessario, gli operatori economici concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;
- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni;

La Stazione Appaltante procederà successivamente:

- a) all'apertura della "Busta Telematica B" contenente le offerte economiche di ciascun operatore economico concorrente, dando lettura degli sconti offerti;
- b) all'individuazione della soglia di anomalia utilizzando il Metodo A parte 1) oppure parte 2) dell'Allegato II.2 del Codice sulla piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia;
- c) all'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte, che hanno offerto una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
- d) all'individuazione del 1° migliore operatore economico offerente, la cui offerta è appena inferiore alla soglia di anomalia.

Una volta resa nota l'entità delle offerte economiche, il Responsabile Unico del progetto procederà a definire la graduatoria delle offerte individuando la prima offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia.

In caso di sconti offerti aventi lo stesso valore, la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio, senza obbligo di preavviso alle parti.

La graduatoria sarà gestita extra piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia qualora la stessa non risulti adeguata alle prescrizioni del D.Lgs 36/2023 in tema di scorporo dei costi della manodopera. Pertanto, la graduatoria sarà gestita dalla SUA extra piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia e verrà generata sommando all'importo dei lavori scontato, l'importo della manodopera offerto dal singolo Operatore economico.

Nell'offerta economica l'operatore economico concorrente dovrà indicare:

- 1) con riferimento a quanto stabilito dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., i propri costi della manodopera, occorrenti ai fini della corretta e puntuale gestione del contratto;



2) con riferimento a quanto stabilito dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., gli costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori durante l'esecuzione del contratto;

N.B.: si precisa che tali costi, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono da ritenersi differenti ai costi della sicurezza da interferenza, direttamente connessi allo svolgimento del servizio.

Non sono ammesse offerte al rialzo.

L'operatore economico concorrente dovrà proporre pertanto esclusivamente lo sconto percentuale rispetto all'importo posto a base di gara.

Qualora in sede di presentazione dell'offerta economica, l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante, lo stesso operatore economico in base ai disposti dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. dovrà fornire adeguata giustificazione dimostrando che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Qualora in sede di presentazione dell'offerta economica, l'operatore economico esponga un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla Stazione Appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. In particolare, in base alla previsione di cui all'art. 110, comma 4, lett. a), non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Al termine dell'eventuale procedimento di verifica di anomalia dell'offerta, il Responsabile Unico del Progetto formulerà la proposta di aggiudicazione all'offerta che si trova nella posizione più alta in graduatoria che non sia stata ritenuta inammissibile.

Si procederà, in applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., all'esclusione degli operatori economici risultanti come contraenti uscenti di due consecutivi affidamenti aventi ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria prevalente di opere.

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e gli operatori economici concorrenti non spetterà alcun risarcimento, indennizzo o rimborso spese per la mancata aggiudicazione.

Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione appaltante. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

Si procederà all'aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta valida.

ART. 11: SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. al fine di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità nonché le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica secondo le seguenti quattro diverse fattispecie:

a. soccorso integrativo:

finalizzato, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della documentazione



amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara, mediante l'allegazione di documenti di data certa anteriore al prestabilito termine di presentazione delle offerte;

b. soccorso sanante:

finalizzato, in termini qualitativi, a rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa, regolarizzabile successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

c. soccorso istruttorio in senso stretto o procedimentale:

abilita la Stazione Appaltante, recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale, a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica;

d. soccorso correttivo d'iniziativa dell'operatore economico offerente:

abilita l'operatore economico concorrente a rettificare l'errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o economica di cui si sia accorta dopo la scadenza del termine di presentazione, sempre che non vi sia modifica sostanziale dell'offerta e che resti assicurato l'anonimato.

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità nonché le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

In particolare, sono sanabili:

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del Documento Unico di Gara Europeo (eDGUE) e della domanda di partecipazione;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'operatore economico ausiliario;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68 e s.m.i. e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 11.04.2006 n. 198, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Oltre all'inammissibilità delle offerte di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare, non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del Documento Unico di Gara Europeo (eDGUE), delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;
- l'omissione dell'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile;
- la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
- l'omissione di dichiarazioni nei documenti annessi all'offerta o a inesattezze non riconoscibili, anche se non riguardino aspetti tecnici ed economici della stessa; è infatti necessario che il



possibile errore sia desumibile da incertezze o ambiguità della dichiarazione;

- la rettifica del contenuto della dichiarazione nella sua integralità, giacché, nell'ambito del settore dell'evidenza pubblica, i principi del favor participationis e del risultato non possono mai confliggere con il principio della par condicio fra i concorrenti.

In caso di mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e dei requisiti richiesti, con esclusione di quelli afferenti all'offerta tecnica ed economica, così come nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali al concorrente verrà assegnato un termine, non superiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione (sia per le irregolarità essenziali che per quelle non essenziali), l'operatore economico concorrente sarà escluso dalla procedura.

Qualora l'operatore economico concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta potranno essere chiesti ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. Possono altresì essere chiesti chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. Nel caso specifico l'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Le richieste verranno inviate tramite la piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla garanzia provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la garanzia provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

ART. 12: VERIFICA ANOMALIA E CONGRUITA' DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nel caso in cui non trovi applicazione l'esclusione automatica delle offerte prevista dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., non esercitabile se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque), individuando, quale metodo per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, il Metodo A indicato nell'Allegato II.2 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., il Responsabile Unico del Progetto si riserva la facoltà di valutare la congruità dell'offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa. Il Responsabile Unico del Progetto richiederà le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Qualora le offerte sospette di anomalia siano più di una è facoltà del Responsabile Unico del Progetto disporre che si proceda contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse. Il Responsabile Unico del Progetto richiede per iscritto all'operatore economico concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di invio della richiesta da parte del Responsabile Unico del Progetto. Sia la richiesta da parte del Responsabile Unico del Progetto che le spiegazioni da parte del/degli operatore/i economico/i concorrente/i verranno effettuate attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, all'indirizzo di Postale Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione la piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia. Soltanto in caso di oggettiva difficoltà della piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione



Lombardia a supportare l'invio da parte del/i concorrente/i delle spiegazioni e di tutta la documentazione a supporto, l'invio potrà essere effettuato in tutto o in parte tramite PEC.

Ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. ed in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative:

- all'economia del metodo di realizzazione dei lavori;
- alle soluzioni tecniche prescelte,
- alle condizioni favorevoli di cui l'offerente dispone per l'esecuzione dei lavori.

Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara.

Le spiegazioni potranno essere costituite da un'offerta scritta o da un contratto scritto di un operatore economico fornitore o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all'operatore economico concorrente di formulare quell'offerta.

Ogni offerta di fornitori, per essere accettata, dovrà riportare nell'oggetto il riferimento al presente appalto.

A giustificazione dei prezzi potranno essere accettati anche i riferimenti a listini di rivenditori.

Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto all'operatore economico partecipante alla procedura di gara.

Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell'analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell'anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona con poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), h) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, le spiegazioni dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall'operatore economico mandatario "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE, comprese gli eventuali operatori economici cooptati.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nella presente lettera di invito, si provvederà all'esclusione dalla procedura di gara degli operatori economici concorrenti la cui documentazione non perverrà al Responsabile Unico del Progetto entro il termine di 15 (quindici) giorni sopra indicato.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il Responsabile Unico del Progetto potrà richiedere, per iscritto e/o anche mediante audizione orale, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.

Di tutte le operazioni compiute verranno redatti, a cura del Responsabile Unico del Progetto, appositi verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Il Responsabile Unico del Progetto procederà ad escludere, ai sensi degli artt. 70, comma 4, lett. d) e 110, comma 5, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., quelle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si precisa che in base ai disposti dell'art. 110, comma 5, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:

- non rispetta gli obblighi, di cui all'art. 110, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;
- non rispetta gli obblighi di cui all'art. 119 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;
- sono incongrui gli costi aziendali della sicurezza di cui all'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto;



- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

All'esito delle operazioni di cui sopra il Responsabile Unico del Progetto, preso atto della verifica di congruità delle offerte anomale, ne comunicherà le risultanze agli operatori economici concorrenti attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" della piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e demandando al Responsabile Unico del Progetto tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

ART. 13: VERIFICA DEL COSTO DELLA MANODOPERA

La Stazione Appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte dell'operatore economico concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.

In base ai disposti dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 31.03.2023 e s.m.i. procederà, innanzitutto, relativamente ai costi della manodopera indicati dall'operatore economico concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dall'operatore economico concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., indicato nel "Quadro di incidenza della manodopera" del progetto esecutivo dell'intervento, e non vi siano elementi tali, nell'offerta presentata dall'operatore economico concorrente, da giustificare comunque la verifica del costo della manodopera.

Indicazioni in merito alla dimostrazione del costo della manodopera

Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dall'operatore economico concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dal progettista, l'operatore economico concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo l'operatore economico concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo della manodopera evidenziando, in particolare, se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezziari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile di impresa, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, l'operatore economico concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, l'operatore economico concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)

ART. 14: VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - AGGIUDICAZIONE E COSTITUZIONE GARANZIA DEFINITIVA - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

14.1 - VERIFICA DI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

La Stazione Appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione, procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dichiarati in sede di partecipazione alla procedura da parte del primo operatore economico concorrente in graduatoria il quale, dopo le eventuali esclusioni decretate in seguito alla verifica di anomalia, sarà sottoposto alla verifica dei requisiti in base ai disposti degli artt. 24 e 99 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, e di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, verrà effettuata attraverso l'utilizzo del servizio "Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE" ai sensi degli artt. 24 e 99 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 26 e s.m.i., verranno richiesti i documenti complementari aggiornati, compresa l'elencazione dei soggetti in relazione ai quali devono essere compiute le verifiche per l'accertamento dell'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

L'Operatore economico deve pertanto obbligatoriamente registrarsi al sistema messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed accedere al servizio "Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE", inserendo i dati e le informazioni necessari a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), come stabilito dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 262 del 20.06.2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici la cui produzione è a proprio carico.

Eventuali dichiarazioni e/o relazioni illustrative relativi alle misure di self-cleaning adottate dovranno essere inserite nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e specificate nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), con riferimento al documento caricato nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il servizio (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) in conformità alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 464 del 27.07.2022 e n. 262 del 20.06.2023 al link al sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

In relazione alle modalità di ottenimento della documentazione in materia di antimafia si fa riserva di richiedere le dichiarazioni necessarie, anche ulteriori a quelle previste dal D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.

L'assenza dei motivi di esclusione sarà accertata, ove possibile, anche attraverso le ulteriori banche dati disponibili.

In base ai disposti dell'art. 99, comma 3bis, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., in caso di malfunzionamento, anche parziale, del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi 30 (trenta) giorni dalla proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante potrà disporre l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il termine suindicato.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la



stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

14.2 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E COSTITUZIONE GARANZIA DEFINITIVA:

Con riferimento alle procedure connesse alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti ed all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), l'operatore economico aggiudicatario dovrà eventualmente effettuare ulteriori accessi alle piattaforme certificate, messe a disposizione da altri soggetti (stazioni appaltanti, centrali di committenza, soggetti aggregatori, ecc.), per ribadire la documentazione amministrativa prevista in sede di procedura di gara non solo per la fase di affidamento, ma anche per tutte le altre fasi del ciclo di vita dei contratti ed in particolare l'esecuzione.

L'aggiudicazione anche provvisoria non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione dell'appalto al secondo operatore economico in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore dell'operatore economico concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposita determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale, diverrà efficace qualora dalle operazioni di verifica risulti la sussistenza e la permanenza del possesso dei prescritti requisiti e sarà perfezionata mediante contratto stipulato in forma pubblica con oneri a carico dell'operatore economico aggiudicatario che dovrà altresì comprovare i requisiti di qualificazione dichiarati nell'offerta e presentare, in base ai disposti dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di contratto.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento), in base ai disposti dell'art. 117, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La garanzia definitiva può essere costituita mediante cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa, con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., firmata digitalmente anche dal fidejussore, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:



1. essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2. essere redatta con gli schemi di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.09.2022 n. 193;
3. essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
4. avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni, decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;
5. prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1952 del Codice Civile;
 - c) l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

In base ai disposti dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. alla garanzia definitiva ed al suo eventuale rinnovo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. per la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in base all'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

14.3 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO:

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela da parte della Stazione Appaltante nei casi consentiti dalle vigenti normative, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla data di efficacia dell'aggiudicazione salvo il differimento espressamente concordato con l'operatore economico aggiudicatario ed in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario.

Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.

Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: il Capitolato Speciale d'Appalto e il Computo Metrico Estimativo.

Sono altresì parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti controfirmati dall'operatore economico aggiudicatario e conservati agli atti della Stazione Appaltante:

- a) l'offerta economica presentata in sede di gara;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) i piani di sicurezza;
- d) il cronoprogramma;
- e) le polizze di garanzia;

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Unica, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.



L'iscrizione dell'operatore economico nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List) della Prefettura territorialmente competente equivale al possesso della documentazione antimafia.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'operatore economico aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 8 e 9, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., la consegna dei lavori in via di urgenza, l'operatore economico aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

ART. 15: ADEMPIMENTI DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

L'operatore economico aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- a) la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i.;
- b) garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e s.m.i. redatta in base allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16.09.2022 n. 193;
- c) la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
- d) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.991 n. 187 se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici;
- e) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nel capitolato;

L'operatore economico aggiudicatario dovrà inoltre versare quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprendenti di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario stimate, a titolo indicativo e senza che ciò possa costituire garanzia per l'aggiudicatario.

Si ricorda in proposito che, il contratto verrà stipulato con modalità elettronica e che per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o Smart Card.

La stipula del contratto resta subordinata, per gli operatori economici concorrenti che hanno partecipato nelle more dell'emissione di una nuova Attestazione SOA o della verifica triennale di quella posseduta, al rilascio della nuova attestazione.

L'operatore economico che non abbia annotato sulla propria Attestazione SOA il possesso della certificazione di qualità aziendale e che abbia partecipato alla gara esibendo il relativo certificato, dovrà provvedere all'annotamento prima della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno stabilito, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà della Stazione Appaltante di affidare i lavori all'operatore economico concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento alla Stazione Appaltante dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la Stazione Appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.



L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione dei lavori e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

ART. 16: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679; i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dell'appalto, inclusi stipula e gestione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il regolamento medesimo, il Comune di Varedo, quale titolare del trattamento dei dati forniti ai fini della conclusione della procedura/contratto, informa l'operatore economico, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione della procedura e della esecuzione del contratto d'appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati riferiti a condanne penali è effettuato esclusivamente per valutare l'esistenza e la permanenza, nel corso della procedura e/o esecuzione del contratto, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione e l'attuazione della procedura di gara, la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento comporta l'esclusione dal procedimento e l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati personali raccolti, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) a:

- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni normative e regolamentari, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente e nei limiti delle stesse;
- collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Titolare, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016;
- soggetti esterni all'ente, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quale il/i progettista/i, il direttore dei lavori, i coordinatori della sicurezza ed il collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali ovvero ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici;
- soggetti interessati ad esercitare diritto di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ovvero ai concorrenti che partecipano all'avviso di indagine di mercato, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e della Legge 07.08.1990 n. 241 e loro s.m.i.;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale consulenti privacy e sicurezza, pubblici ufficiali;



- agli organi dell'autorità giudiziaria o pubbliche autorità ove richiesto dagli obblighi di legge;
- istituti di credito per la gestione d'incassi e pagamenti;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto;
- persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività del Titolare.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa rendicontazione.

La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la chiusura della procedura e/o rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Varedo - indirizzo PEC postacertificata@comune.varedo.legalmail.it - contatto web del titolare www.comune.varedo.mb.it.

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) incaricato per il Comune di Varedo e la Società Regulus Srls di Nicola Madrigali PEC: regulus1981@pec.it - Referente: Nicola Madrigali raggiungibile all'indirizzo e-mail: nmadrigali@regulus.it

Con la sottoscrizione della documentazione relativa alle procedure e/o del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al trattamento suindicato.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 679/2016 con la sottoscrizione della documentazione relativa alle procedure e/o del contratto di appalto, l'operatore economico viene designato Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Roma (RM) -Piazza di Montecitorio n. 12-, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento (UE) n. 679/2016.



ART. 17: TRACCIBILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara.

Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

L'operatore economico aggiudicatario prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante contraente e alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Monza e Brianza-.

ART. 18: CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16.04.2013 n. 62 modificato dal D.P.R. 13.06.2023 n. 81, nel Codice di Comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei documenti suindicati pubblicati sul sito web del Comune.

ART. 19: ACCESSO ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi presentando apposita istanza a mezzo PEC al seguente indirizzo: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it. Le istanze pervenute tramite la piattaforma telematica di e-procurement SinTel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia dovranno essere rinviate all'indirizzo PEC suindicato.

ART. 20: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale e rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal Codice di Procedura Civile.

ART. 21: PROCEDURA DI RICORSO

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e s.m.i. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia -via del Conservatorio 13-, 20122 Milano, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e s.m.i.
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it.

**Il Responsabile Settore
Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale
(*) arch. Mirco Bellè**

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 e s.m.i., e conservato presso gli archivi digitali del Comune di Varedo.